



# Città di Lecce

**CENTRO DI RESPONSABILITÀ XIV: Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio**  
**CENTRO DI RESPONSABILITÀ XX: Ambiente, Igiene Urbana, Protezione Civile, Energia, Ufficio Unico dei rifiuti, Ufficio V.I.A., Randagismo, Canili.**

**Oggetto: Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi del D.P.R. 59 del 13.03.2013 sostitutiva dell'autorizzazione allo scarico negli strati superficiali del sottosuolo mediante irrigazione superficiale delle acque meteoriche di prima pioggia e dell'autorizzazione all'immissione nel collettore della rete fognaria bianca delle acque di seconda pioggia in esubero rispetto alla capacità di riutilizzo, provenienti dall'impianto per la distribuzione di carburante con marcio TotalErg sito al viale Della Repubblica - PV NI006758 – ditta GAROIL di GARGIULO Andrea.**

*Istruttoria dell'ufficio Ambiente: Istruttore Tecnico: Geom. Luciano Mangia*

*Istruttoria del Settore Pianificazione Sviluppo del Territorio Sportello SUAP: Coordinatore Tecnico Sportello SUAP: Geom. Riccardo Loiacono*

## **Premesso che:**

- in data 13/06/2013 è entrato in vigore il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35" che ha individuato la Provincia quale Autorità Competente ai fini del rilascio/rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- l'art. 2, comma 1 lett. b), del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013 individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A.);
- l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.u.a.p. per il rilascio del titolo;
- all'art. 3 comma 1 del citato D.P.R. si riporta quanto segue: "i gestori degli impianti di cui all'articolo 1 presentano domanda di autorizzazione unica ambientale nel caso in cui siano assoggettati, ai sensi della normativa vigente, al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all'aggiornamento di almeno uno dei seguenti titoli abilitativi:
  - a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  - b) comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
  - c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  - d) autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  - e) comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
  - f) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;
  - g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- al paragrafo nr. 3 della Circolare del Ministero dell'Ambiente prot. 49801 del 07.11.2013, è precisato che la richiesta di A.U.A. è sempre obbligatoria alla scadenza del primo dei titoli abilitativi dell'art. 3, comma 1, salvo che ricorrano le ipotesi derogatorie di cui all'art. 3, comma 3 e all'art. 7, comma 1 del regolamento;

- l'art. 42 della L. R. 24/83, come modificata dalla L. R. 31/95, recita: *"i Comuni esercitano le funzioni inerenti le autorizzazioni per gli scarichi sul suolo, nelle aree potenzialmente idonee così come individuate dal piano regionale di risanamento delle acque, dei reflui provenienti da insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani o 5.000 metri cubi, da campeggi e villaggi turistici ubicati in aree non servite da pubblica fognatura"*;
- l'art. 28, comma 1 lett. c) della Legge Regionale n. 17 del 30.11.00 e s.m.i. conferma l'attribuzione alle Province dei compiti e delle funzioni concernenti: *"il rilevamento, la disciplina e il controllo, ivi compreso il rilascio delle relative autorizzazioni, degli scarichi di interesse provinciale ai sensi della legge regionale 2 maggio 1995, n. 31"*;
- l'art. 124 del D. Lgs. N. 152 del 03 Aprile 2006 "Norme in Materia Ambientale" dispone: *"tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati .....omissis.....Salvo diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione è presentata alla Provincia....."*;
- l'art. 103 del D.lg. n. 152/06 dispone che è vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione:"..... per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, .....a recapitare in corpi idrici superficiali, e per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate,.....";
- l'art. 14, primo comma, del R.R. n. 26/13 – Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia, in attuazione dell'art. 113 del D. Lgs. n. 152/06 e ss. mm. ii., – attribuisce alla Provincia la competenza ad autorizzare scarichi delle acque meteoriche di dilavamento, di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne nei corsi d'acqua superficiali compresi i corpi idrici artificiali, sul suolo, negli strati superficiali del sottosuolo e nei corsi d'acqua episodici, naturali ed artificiali;
- al paragrafo nr. 3 della Circolare del Ministero dell'Ambiente prot. 49801 del 07.11.2013, è precisato che la richiesta di A.U.A. è sempre obbligatoria alla scadenza del primo dei titoli abilitativi dall'art. 3, comma 1, salvo che ricorrano le ipotesi derogatorie di cui all'art. 3, comma 3 e all'art. 7, comma 1 del regolamento;
- l'art. 14, terzo comma, del Regolamento Regionale n. 26 del 9 dicembre 2013 *"Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia"*, attribuisce al soggetto gestore la competenza al rilascio delle autorizzazioni alle immissioni nelle fognature separate e miste;
- con istanza acquisita al prot. gen. di questo Comune in data 17/02/2015 n. 16653 il sig. Andrea GARGIULO, nella sua qualità di titolare della ditta Garoil con sede in Lecce al viale della Repubblica – PIVA 04641190758 nonché di gestore dell'impianto, chiedeva il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 13/03/2013 n. 59 art. 3, comma 1 lettere: a) *scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della parte terza del D.lgs. 152/2006 e del R.R. 26/2013*, per l'impianto di distribuzione carburanti TotalErg al viale Della Repubblica;
- il Responsabile Suap del Comune di Lecce, con nota prot. 74559/2015 del 24/06/2015, trasmetteva alla Provincia di Lecce ed al Settore Ambiente di questa A.C. la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dal Sig. Andrea Gargiulo, rappresentante legale della ditta *"Garoil di Gargiulo Andrea"*, gestore dell'impianto di distribuzione carburanti, colori TOTALERG, sito in Lecce Viale della Repubblica, allegando la seguente documentazione:
  - relazione tecnica generale;
  - tavola grafica *"planimetria schema impianto di trattamento acque meteoriche"* per le acque di prima e seconda pioggia";
  - l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue meteoriche in pubblica fognatura bianca rilasciata dal Comune di Lecce in data 10/12/2013 con prot. 0124253/2013;
- con provvedimento del settore ambiente recante prot. n. 0039930/2016 del 18/03/2016 veniva rilasciata l'autorizzazione all'immissione nella fognatura comunale bianca separata, ai sensi dell'art. 14 comma 3 del R.R. n. 26/2013, delle acque di seconda pioggia, opportunamente trattate, ed in esubero rispetto alla capacità di riutilizzo provenienti dall'impianto per la distribuzione carburanti sito in Lecce al viale Della Repubblica recante marchio TotalErg PV NI006758, con l'obbligo per il sig. Gargiulo Andrea di osservare determinate prescrizioni;
- il R.R. 26/13 prevede, all'art. 2, l'obbligo al riutilizzo ai fini irrigui, domestici o industriali delle acque meteoriche di dilavamento salvo dimostrata impossibilità tecnica motivata da circostanziata relazione redatta da tecnico abilitato;
- il R.R.26/13 prevede, all'art. 10 commi 1, 2 e 4 per lo stabilimento in oggetto, quali sistemi di trattamento, la separazione delle acque di prima pioggia, con successivo trattamento in loco o presso impianto terzo, fino al raggiungimento dei limiti previsti per lo scarico, entro 48 ore dal termine dell'evento piovoso e la grigliatura, dissabbiatura e disoleazione delle acque meteoriche successive;
- l'art.107, comma 2, del D.Lgs. 267/00 stabilisce: *"spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi"*

*espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale”;*

- l'art.107, comma 3, del medesimo D.Lgs. 267/00 attribuisce ai dirigenti, tra l'altro: *“i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati da leggi, regolamenti, atti di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie”;*

#### **Tanto premesso e visto:**

- il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- l'atto di determinazione della Provincia di Lecce – Servizio ambiente n. 228 del 17/04/2015;
- la nota della Provincia di Lecce – Settore Politiche culturali, sociali e del lavoro, servizio attività produttive ed economiche, prot. n. 10651 del 18/02/2015;
- la Legge 241/90 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.,
- il Regolamento Regionale n. 26 del 09/12/2013;
- il Piano di Tutela delle Acque della regione Puglia, approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 677 del 20.10.2009;
- la delibera di G.M. n. 37/13 con cui è stata approvata la regolamentazione delle determine dirigenziali;
- Il D.P.R. n. 59 del 13.03.2013 e la Circolare del Ministero dell'Ambiente prot. n. 49801 del 07.11.2013;
- il D.Lgs. n. 159 del 06.09.2011, codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione e la nota della Prefettura di Lecce prot. n. 0023840 del 27/03/2015;
- la Determinazione Dirigenziale n. 103/2015 – CDR XIV del 08/09/2015;

### **IL DIRIGENTE**

#### **Considerato che:**

- l'impianto rientra tra i settori produttivi per i quali c'è il rischio di dilavamento di sostanze pericolose, secondo quanto previsto dall'art. 8 commi 1 e 2 del R.R. n.26/2013 (lettera q – attività destinate al carico ed alla distribuzione dei carburanti ed operazioni di vendita delle stazioni di servizio per autoveicoli);
- il R.R. 26/13 prevede, all'art 2, l'obbligo al riutilizzo ai fini irrigui, domestici o industriali delle acque meteoriche di dilavamento salvo dimostrata impossibilità tecnica motivata da circostanziata relazione redatta da tecnico abilitato;
- il R.R. 26/2013 all'art. 11 (*Recapito delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne*) prevede che: *“Fermo restando l'obbligo, ove tecnicamente possibile, di riutilizzo delle acque meteoriche di dilavamento finalizzato alle necessità irrigue, domestiche, industriali ed altri usi consentiti dalla legge, le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, opportunamente trattate secondo quanto stabilito dall'art. 10 del presente Regolamento, nei casi in cui ci sia eccedenza delle stesse acque recuperate per gli usi consentiti, ovvero l'impossibilità di riutilizzo, sono recapitate secondo il seguente ordine preferenziale: a. rete fognaria nera, nel rispetto delle prescrizioni regolamentari del Soggetto Gestore per scarichi di tipo industriale e previa valutazione della compatibilità qualitativa e quantitativa del sistema fognario/ depurativo; b. acque superficiali compresi i corpi idrici artificiali; c. corsi d'acqua episodici, naturali ed artificiali, suolo e strati superficiali del sottosuolo, qualora l'Autorità competente accerti l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, di utilizzare i recapiti precedentemente elencati.”;*
- con istanza acquisita al prot. gen. di questo Comune in data 17/02/2015 n. 16653 il sig. Andrea GARGIULO, nella sua qualità di titolare della ditta Garoil con sede in Lecce al viale della Repubblica – PIVA 04641190758 nonché di gestore dell'impianto, chiedeva il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 13/03/2013 n. 59 art. 3, comma 1 lettere: a) *scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della parte terza del D.lgs. 152/2006 e del R.R. 26/2013*, per l'impianto di distribuzione carburanti TotalErg al viale Della Repubblica;
- il Responsabile Suap del Comune di Lecce, con nota prot. 74559/2015 del 24/06/2015, trasmetteva alla Provincia di Lecce ed al Settore Ambiente di questa A.C. la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dal Sig. Andrea Gargiulo, rappresentante legale della ditta *“Garoil di Gargiulo Andrea”*, gestore dell'impianto di distribuzione carburanti, colori TOTALERG, sito in Lecce Viale della Repubblica, allegando la seguente documentazione:
  - relazione tecnica generale;
  - tavola grafica *“planimetria schema impianto di trattamento acque meteoriche”* per le acque di prima e seconda pioggia”;

- l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue meteoriche in pubblica fognatura bianca rilasciata dal Comune di Lecce in data 10/12/2013 con prot. 0124253/2013;
- con provvedimento del settore ambiente recante prot. n. 0039930/2016 del 18/03/2016 veniva rilasciata l'autorizzazione all'immissione nella fognatura comunale bianca separata, ai sensi dell'art. 14 comma 3 del R.R. n. 26/2013, delle acque di seconda pioggia, opportunamente trattate, ed in esubero rispetto alla capacità di riutilizzo provenienti dall'impianto per la distribuzione carburanti sito in Lecce al viale Della Repubblica recante marchio TotalErg PV NI006758, con l'obbligo per il sig. Gargiulo Andrea di osservare determinate prescrizioni;

**Ritenuto** pertanto che possa darsi luogo al rilascio, a favore del sig. Andrea GARGIULO nato a Lecce il 28/12/1979 ed ivi residente alla via Guido Gozzano n. 19 C.F. GRGNDR79T28E506V - titolare della ditta "GAROIL di Gargiulo Andrea" recante P.IVA n. 04641190758, gestore dell'impianto per la distribuzione carburanti con marchio TotalErg – PV NI006758 sito al viale della Repubblica, dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai fini del rilascio e rinnovo dei seguenti titoli abilitativi:

- lettera a): autorizzazione agli scarichi sul suolo di acque meteoriche di prima pioggia e di dilavamento delle coperture ai sensi del D.L.vo 152/2006 e del R.R. n. 26/2013;
- autorizzazione allo scarico - immissione nel collettore della rete fognaria comunale delle acque meteoriche di seconda pioggia giusto art. 14 comma 3 del Regolamento Regionale n. 26 del 09.12.2013 ;

**Verificato:**

- *La regolarità dell'istruttoria svolta dall'ufficio;*
- *Il rispetto della tempistica prevista dalla legge;*
- *L'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;*
- *La conformità a leggi, statuto e regolamenti;*

**esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l'effetto**

**DETERMINA**

1. **di rilasciare**, ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013 e dell'articolo 14 comma 3 del regolamento regionale n. 26 del 09.12.2013, **l'Autorizzazione Unica Ambientale** sostitutiva, dell'autorizzazione allo scarico - immissione nel collettore della rete fognaria comunale delle acque meteoriche di seconda pioggia, a favore del sig. **Andrea GARGIULO** nato a Lecce il 28/12/1979 ed ivi residente alla via Guido Gozzano n. 19 C.F. GRGNDR79T28E506V - titolare della ditta "GAROIL di Gargiulo Andrea" recante P.IVA n. 04641190758, gestore dell'impianto per la distribuzione carburanti con marchio TotalErg – PV NI006758 sito al viale della Repubblica;
2. **di sottoporre** il gestore, sig. **Andrea GARGIULO** al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni vincolanti:
 

**con riferimento all'autorizzazione di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), del DPR n. 59 del 13.03.2013**, la ditta è autorizzata a scaricare negli strati superficiali del sottosuolo, mediante irrigazione superficiale, come da allegata planimetria, le acque meteoriche di prima pioggia e di dilavamento provenienti dalle coperture e dai piazzali della struttura in oggetto, alle seguenti condizioni e prescrizioni:

  - a) realizzare i previsti interventi di adeguamento al R.R. 26/13 entro 36 mesi dalla data di rilascio dell'AUA da parte del SUAP comunale;
  - b) dare comunicazione della realizzazione degli interventi di adeguamento al Comune di Lecce ed al Servizio Ambiente della provincia di Lecce, inviando il certificato di regolare esecuzione degli stessi unitamente alla planimetria del "come eseguito", riportante l'ubicazione del serbatoio di accumulo per il riutilizzo e della rete di irrigazione, nonché le schede tecniche di rilevamento degli scarichi, approvate con Determinazione del Dirigente Servizio Tutela delle Acque 27 giugno 2011, n. 15 e pubblicate nel BURP n. 119 del 28/07/2011;
  - c) ad opere di adeguamento realizzate effettuare il trattamento di depurazione delle acque di prima pioggia accumulate entro 48 ore dal termine dell'evento piovoso;
  - d) ad opere di adeguamento realizzate rispettare, per le acque di prima pioggia, i limiti allo scarico della tabella n. 4, allegato 5 alla parte III del D.lgs. 152/06. Per le sostanze (oli minerali ed idrocarburi) di cui al punto 2.1 dell'allegato 5 le stesse si intendono assenti se inferiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche di rilevamento;
  - e) provvedere alla periodica manutenzione dei sistemi di depurazione delle acque meteoriche di prima e seconda pioggia secondo quanto prescritto dalle case costruttrici provvedendo alla sostituzione/pulizia dei filtri e del materiale di consumo, rimuovendo e smaltendo come rifiuti il materiale grigliato, i sedimenti dalle vasche di sedimentazione e l'olio nel comparto di disoleazione;

- f) effettuare lo smaltimento dei rifiuti accumulati all'interno delle vasche secondo quanto previsto dagli articoli n.188,189, 190 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; gli oli dovranno essere smaltiti secondo quanto previsto dal D.Lgs. 27.01.92 n. 95 e del D.M. 10.05.96 n. 392;
- g) informare, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del R.R. 26/13 il Sindaco, l'Arpa, la ASL competente e la Provincia di Lecce - ufficio Pozzi ed Attingimenti, della localizzazione dello scarico trasmettendo la correlata documentazione cartografica (sistema cartografico WGS 84 fuso 33N). Le zone di rispetto, ai sensi del predetto articolo, devono essere adeguatamente segnalate mediante appositi cartelli indicanti i divieti ed i rischi igienici;
- h) procedere ai sensi dell'art. 6 del DPR 59/13 per ogni modifica dell'attività o dell'impianto;

**con riferimento all'immissione nella fognatura comunale bianca separata, ai sensi dell'art. 14 comma 3 del R.R. n. 26/2013**, delle acque di seconda pioggia, opportunamente trattate, ed in esubero rispetto alla capacità di riutilizzo provenienti dall'impianto per la distribuzione carburanti sito in Lecce al viale Della Repubblica recante marchio TotalErg PV NI006758, l'obbligo di osservare le seguenti prescrizioni:

- 01. rispettare quanto riportato nel D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., con particolare attenzione ai limiti previsti dalla Tabella 3 allegato 5 parte III del richiamato D.Lgs. – scarico in rete fognaria;
- 02. è fatto assoluto divieto di immettere nella rete di pubblica fognatura bianca le acque di prima pioggia, le acque rivenienti dai locali servizi igienici e similari e/o da impianti di autolavaggio e similari che dovranno scaricare direttamente nel collettore pubblico delle acque nere acquisendo la necessaria autorizzazione dal servizio gestore;
- 03. le superfici scolanti devono essere mantenute in condizioni di pulizia tali da limitare l'inquinamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio;
- 04. nel caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente a secco o con idonei materiali inerti assorbenti;
- 05. i materiali derivanti dalle operazioni, di cui ai punti 03. e 04. precedenti, devono essere smaltiti come rifiuti derivanti dallo svolgimento del ciclo produttivo;
- 06. sia mantenuto costantemente accessibile ed in regolare efficienza il pozzetto di ispezione ai fini dei controlli esterni da parte degli Enti preposti;
- 07. al fine di quanto sopra, la ditta dovrà effettuare, con cadenza annuale e presso laboratori autorizzati le analisi chimiche e batteriologiche per la verifica dei limiti previsti dalla Tabella 3 Allegato 5 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Il rapporto di prova e campionamento dovrà essere corredato dal giudizio conclusivo a firma di professionista competente, dal quale si evinca il rispetto dei parametri previsti dalla vigente normativa, le stesse analisi devono essere trasmesse oltre che all'ufficio ambiente del Comune di Lecce anche agli uffici dell'Arpa Puglia Dap di Lecce ed al Servizio Ambiente della Provincia di Lecce;
- 08. la ditta dovrà verificare periodicamente la perfetta tenuta stagna delle vasche, per mantenere in efficienza l'impianto, come previsto dalla normativa vigente;
- 09. la manutenzione dell'impianto dovrà essere effettuata almeno ogni sei mesi da personale qualificato e con periodicità massima di cinque anni, l'impianto dovrà essere svuotato e sottoposto ad un'ispezione che comprende la tenuta stagna, la resistenza statica, le condizioni strutturali interne ed esterne, la sicurezza per le operazioni di controllo e di svuotamento periodico;
- 10. provvedere alla periodica manutenzione dei sistemi di depurazione delle acque meteoriche, secondo quanto prescritto dalla casa costruttrice degli impianti, rimuovendo altresì il materiale grigliato, i sedimenti dalle vasche di sedimentazione e gli oli dal pozzetto di raccolta da smaltire come rifiuti nei modi di legge. Si dovrà procedere periodicamente all'asportazione dei fanghi di sedimentazione ed al lavaggio dei filtri e, in funzione dell'utilizzo dell'impianto e del carico inquinante, al controllo visivo mensile delle vasche di sedimentazione e di disoleazione;
- 11. i filtri dell'impianto di trattamento dovranno essere consegnati a centri di raccolta specializzati che si occupano del riciclaggio e del trattamento finale, il tutto dovrà essere annotato su un registro;
- 12. l'olio recuperato dalla camera di raccolta dovrà essere consegnato a centri di raccolta specializzati che si occupano del riciclaggio e del trattamento finale, il tutto dovrà essere annotato tramite un registro vidimato di carico e scarico;
- 13. le superfici scolanti devono essere mantenute in condizioni di pulizia tali da limitare l'inquinamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio;
- 14. nel caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente a secco o con idonei materiali inerti assorbenti;
- 15. i materiali derivanti dalle operazioni, di cui ai punti l) ed m) precedenti, devono essere smaltiti come rifiuti derivanti dallo svolgimento del ciclo produttivo;

16. presso l'impianto dovrà essere tenuto un registro nel quale dovranno essere annotate le seguenti informazioni:
    - a) data e ora dei disservizi all'impianto nel suo complesso;
    - b) periodi di fermo dell'impianto (ferie, manutenzione, ecc.);
    - c) manutenzione ordinarie e straordinarie all'impianto di trattamento dei reflui;
    - d) data e ora dei prelievi effettuati per le analisi periodiche;Tale registro (a fogli numerati a cura del titolare e non staccabili) dovrà essere conservato per un periodo di dieci anni e dovrà essere esibito a richiesta delle strutture tecniche di controllo, unitamente ad eventuali ulteriori documenti relativi allo smaltimento dei reflui e/o fanghi come rifiuti;
  17. in caso di cessazione dello scarico, il richiedente dovrà, tramite il SUAP comunale, darne immediata comunicazione al Settore Ambiente di questa A.C., alla Provincia di Lecce Servizio Ambiente nonché all'ARPA Puglia - Dipartimento Provinciale di Lecce;
  18. se è presente impianto di autolavaggio attivo, la ditta dovrà depositare, presso lo Sportello SUAP/urbanistica così come previsto dal D.P.R. 59/2013, e prima del rilascio dell'AUA, la comunicazione di esercitare l'attività classificata ad inquinamento scarsamente rilevante ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.Lgs. 152/06, attività/impianto di cui al punto 4 lettera "L" della Parte I all'Allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. Il modulo può essere scaricato dal seguente link. <http://www.comune.lecce.it/settori/ambiente---igiene---sanità---protezione-civile---ufficio-unico-dei-rifiuti---energia---v-i-a---randagismo-e-canili>;
  19. la ditta dovrà trasmettere entro e non oltre 15 giorni dal rilascio del provvedimento di A.U.A., copia dell'autorizzazione dell'Ente Gestore (AQP) per lo scarico nella rete fognaria nera delle acque luride provenienti dai servizi e dall'impianto di autolavaggio se attivo;
  20. la ditta dovrà comunicare tempestivamente, tramite il SUAP comunale, al Settore Ambiente di questa A.C., alla Provincia di Lecce Servizio Ambiente nonché all'ARPA Puglia - Dipartimento Provinciale di Lecce, il subentro di altra ditta nella gestione dell'impianto, il trasferimento di proprietà della struttura o la variazione di cariche sociali;
3. **dare atto** che questa Amministrazione Comunale si riserva il diritto, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.P.R. 59/13 di imporre il rinnovo o la revisione delle prescrizioni della presente autorizzazione prima della sua scadenza se:
    - richiesto dalla Provincia di Lecce e/o da altra Autorità competente;
    - le prescrizioni stabilite impediscono o pregiudicano il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di programmazione e pianificazione di settore;
    - è richiesto da nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali;
  4. **di fare** salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti derivanti dalla legislazione vigente;
  5. **dare atto** che la mancata osservanza delle disposizioni di cui alla presente determinazione e di ogni altra norma di legge e regolamento in materia nonché, di disposizioni emanate dall'Autorità amministrativa, non espressamente richiamate dal presente provvedimento, comporterà l'adozione dei provvedimenti di revoca o sospensione di cui al D.lgs. n. 152/2006 e l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo V del succitato decreto;
  6. **dare atto** che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari ad anni quindici (15) e si intende rilasciata con salvezza dei diritti di terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, in conseguenza il titolare dell'autorizzazione viene ad assumere la piena ed esclusiva responsabilità per quanto riguarda i diritti di terzi. La società dovrà richiedere, ai sensi dell'art 5, c. 1, del D.P.R. n. 59/2013, almeno sei mesi prima della scadenza il rinnovo del provvedimento di A. U. A., inviando all'autorità competente, tramite il SUAP del Comune di Lecce, un'istanza corredata dalla documentazione aggiornata di cui all'art. 4, comma 1; a tal fine, ai sensi del comma 2, è consentito far riferimento alla documentazione già in possesso dell'autorità competente qualora le condizioni d'esercizio, o comunque le informazioni in essa contenute, siano rimaste immutate;
  7. **dare atto** che il presente provvedimento non costituisce titolo abilitativo sotto il profilo urbanistico – edilizio;
  8. **dare atto** che il presente provvedimento dovrà essere trasmesso:
    - a) Al gestore, ditta Garoil di Gargiulo Andrea;
    - b) Alla TotalErg con sede i Roma al viale dell'industria n. 92;
    - c) Al Settore Ambiente di questa Amministrazione Comunale, via Lombardia n. 7 – Lecce;
    - d) Alla Provincia di Lecce – Servizio Ambiente e Tutela Venatoria, via Umberto I° n.13 - Lecce;
    - e) Alla ASL Lecce – Dipartimento di Prevenzione - Servizio SISP, viale Don Minzoni n. 08 - Lecce;



*La presente copia informatica, è conforme al documento originale ai sensi del D.lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento originamente firmato è conservato negli Archivi del Comune di Lecce – Settore Pianificazione Sviluppo del Territorio.*





**Comune di Lecce**

**DETERMINAZIONE ORIGINALE**

**SETTORE: Settore Pianificazione e sviluppo del territorio**

**Dirigente: Arch. MARIA ANTONIETTA GRECO**

**Raccolta particolare del servizio**

**N° DetDS 00044/2016-CDR XIV del 31/03/2016**

**Raccolta generale della Segreteria Generale**

**N° 00771-2016 del 31/03/2016**

**OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi del D.P.R. 59 del 13.03.2013 sostitutiva dell'autorizzazione allo scarico negli strati superficiali del sottosuolo mediante irrigazione superficiale delle acque meteoriche di prima pioggia e dell'autorizzazione all'immissione nel collettore della rete fognaria bianca delle acque di seconda pioggia in esubero rispetto alla capacità di riutilizzo, provenienti dall'impianto per la distribuzione di carburante con marcio TotalErg sito al viale Della Repubblica - PV NI006758 – ditta GAROIL di GARGIULO Andrea.**

**ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Visti gli atti d'ufficio, si attesta che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo pretorio online del Comune di Lecce per quindici giorni consecutivi dal 31/03/2016 al 14/04/2016 .

**ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'**

Il Sottoscritto arch. Maria Antonietta Greco, in qualità di Dirigente, attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° 771 , composta da n° 8 fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N°82/2005.

06 APR. 2016

Lecce, lì \_\_\_\_\_

Firma e Timbro dell'Ufficio  
IL DIRIGENTE U.T.C.  
SETTORE URBANISTICO  
arch. M. Antonietta GRECO

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.